



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2630

Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di benefici per le attività lavorative
usuranti

Indice

1. DDL S. 2630 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2630	4

1. DDL S. 2630 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2630
XVIII Legislatura

Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di benefici per le attività lavorative usuranti

Iter
30 giugno 2022: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
Successione delle letture parlamentari
S.2630 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

[**Paolo Tosato \(L-SP-PSd'Az \)**](#)

Natura
ordinaria
Presentazione

Presentato in data **25 maggio 2022**; annunciato nella seduta n. 437 del 25 maggio 2022.

Classificazione TESEO

LAVORO PESANTE

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla **11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)** in sede redigente il 30 giugno 2022. Annuncio nella seduta n. 447 del 30 giugno 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2630

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2630

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2022

Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, in materia di benefici per le attività lavorative usuranti

Onorevoli Senatori. - Con l'innalzamento dell'aspettativa di vita sono progressivamente aumentati i requisiti anagrafici per accedere ai trattamenti pensionistici. Tuttavia, per determinate categorie di lavoratori i requisiti in vigore risultano eccessivi, data la tipologia di attività lavorativa, particolarmente stressante o gravosa. A tal fine, la legge prevede criteri di accesso specifici per il collocamento a riposo dei lavoratori che svolgono mansioni particolarmente usuranti.

Una prima definizione di lavori usuranti è contenuta nell'articolo 1 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, ai sensi del quale sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee. Nello specifico, le attività particolarmente usuranti sono individuate in una tabella allegata al medesimo decreto, che racchiude una lunga serie di categorie di attività (quali il lavoro notturno continuativo, quello presso le linee di montaggio, quello in galleria, i lavori espletati in spazi ristretti o in altezza, i lavori in cassoni ad aria compressa, i lavori svolti dai palombari, i lavori in celle frigorifere o ad alte temperature, gli autisti di mezzi rotabili di superficie, i marittimi imbarcati, il personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza, i trattoristi, gli addetti alle serre e alle fungaie, i lavori di asportazione dell'amianto).

In materia è intervenuto successivamente il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica, del 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 maggio 1999 e recante criteri di individuazione delle mansioni usuranti.

Infine, l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, prevede che i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, possano esercitare, a domanda, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato, purché in possesso del requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.

Obiettivo del presente disegno di legge è includere in tale categoria anche gli operatori funebri e gli addetti alle operazioni cimiteriali.

A tal proposito, occorre precisare che l'operatore funebre, o necroforo, è un lavoratore chiamato ad occuparsi di tutte le attività collegate allo svolgimento di una cerimonia funebre, nonché al recupero della salma in regime di reperibilità commerciale e istituzionale, per ventiquattr'ore al giorno.

L'addetto alle operazioni cimiteriali si occupa invece di tutte le attività successive a quelle svolte dall'operatore funebre all'interno dell'area cimiteriale di sua competenza. Si tratta di attività professionali soggette a numerosi rischi, di ordine psicologico, fisico, chimico e biologico, che pertanto richiedono particolari attenzioni da parte del legislatore in ordine alle norme sul collocamento a riposo.

In particolare, i rischi di ordine psicologico discendono dal fatto che l'operatore funebre è a stretto contatto con i familiari nel drammatico momento del lutto, inoltre dal fatto che a lui competono anche le attività di recupero e di ricomposizione della salma per morte traumatica, di cura igienica e tanatocosmesi della salma; mentre l'operatore cimiteriale svolge attività di esumazione, estumulazione e riordino delle tombe, venendo costantemente a contatto con ossa e corpi decomposti.

I rischi di ordine fisico derivano principalmente dagli sforzi necessari per la movimentazione manuale dei feretri (operatore funebre) e dalle posture scorrette che si assumono nelle operazioni di sepoltura e di movimentazione dei feretri, nell'apposizione dei marmi e nell'uso degli escavatori (operatore cimiteriale).

I rischi di ordine chimico sono connessi principalmente all'uso di prodotti per la pulizia, la sanificazione e la disinfezione degli automezzi, degli ausili e delle attrezzature utilizzate nelle attività del recupero delle salme, per l'operatore funebre, e per la disinfezione di mezzi, ausili e attrezzi utilizzati durante le attività di esumazione e di estumulazione, nonché per la disinfezione e il giardinaggio all'interno dei cimiteri, per l'operatore cimiteriale.

I rischi di ordine biologico, infine, sono per l'operatore funebre quelli derivanti dalla presenza frequente di agenti biologici in conseguenza della manipolazione della salma e del contatto con liquidi corporei nelle attività di recupero e vestizione della salma, mentre per l'operatore cimiteriale conseguono alle attività di esumazione ed estumulazione, attraverso le quali questi può venire a contatto con liquidi biologici dei cadaveri aventi carica batterica e potenziali portatori di TBC e tetano. A quanto detto, occorre aggiungere che negli ultimi due anni, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i rischi sono aumentati soprattutto per l'operatore funebre, il quale, pur seguendo i protocolli previsti, si è trovato a dover lavorare in presenza di salme infette ed è stato particolarmente esposto al rischio di contagio.

Il disegno di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 reca una modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, al fine di inserire nella tabella A, allegata al decreto stesso, anche gli operatori funebri e gli addetti alle operazioni cimiteriali.

L'articolo 2 prevede invece che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione, debba apportare le modificazioni al citato decreto 19 maggio 1999, in modo da adeguarlo alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della presente legge.

L'articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto legislativo

11 agosto 1993, n. 374)

1. Alla tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Operatori funebri/necrofori; Addetti alle operazioni cimiteriali ».

Art. 2.

(Adeguamento della normativa vigente)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della salute e per la pubblica amministrazione, provvede a modificare il decreto ministeriale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 maggio 1999, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, quantificati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

